



**COMUNE DI SOVICO**  
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 31 DEL 17-07-2015**

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno DUEMILAQUINDICI addì DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta odierna, tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.	N.ro	COGNOME NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Sì		10	CICERI Marco	Sì	
2	GALBIATI Roberto	Sì		11	ROSSETTI Marcello	Sì	
3	POZZOLI Maria Pia	Sì		12	MOTTA Adriano	Sì	
4	GALLI Franco	Sì		13	SALA Luisa		Sì
5	FEUDALE FOTI Matteo	Sì					
6	SAINI Liliana	Sì					
7	SAINI Rosalba Maria	Sì					
8	BASSI Laura Cinzia	Sì					
9	LISSONI Giuseppe	Sì					

Partecipa alla seduta L'Assessore non Consiglieri:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	ALBERTI Edoardo Saul	Sì	
2	CURTI Laura	Sì	

Assiste il Segretario Generale Avv. MARIO BLANDINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015**

Illustra l'argomento l'assessore al Bilancio **Alberti Edoardo Saul**.

Al termine il **Presidente** apre la discussione.

La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 17.07.2015 agli atti il quale consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell'intera adunanza, e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta ed allegato alla deliberazione che lo approva.

Terminata la discussione il **Presidente** mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'art. 13, comma 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale, l'Imposta Municipale Propria – IMU, disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

Riscontrato che l'IMU, ai sensi della Legge 147/2013, viene resa stabile e non più sperimentale e vengono consolidate alcune modifiche contenute nei D.L. n. 102/2013 e n. 133/2013;

Ricordato che il legislatore, nel corso dell'anno 2013, con i decreti Legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'Imposta Municipale Propria sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della Legge n. 147/2013;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs n. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della Legge n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Visto l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

Visto l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

Visto altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamati, inoltre, i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2, art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

Dato atto che, sempre, a decorrere dal 01/01/2014 non è dovuta l'Imposta Municipale Propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del predetto articolo 13 del D.L. 201/2011, nonché sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ai sensi dell'art. 2 del D.L. 102/2013;

Richiamati inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

Viste le disposizioni contenute nella Legge 23/05/2014, n. 80, di conversione del D.L. 28/03/2014, n. 47, che ha introdotto con effetto dall'anno 2015:

- l'assimilazione all'abitazione principale di una sola abitazione posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in comodato e pertanto esente ai fini IMU;
- la riduzione, sulla suddetta unità immobiliare, nella misura di due terzi della Tassa sui Servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) con il quale è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015 ed ai fini della TASI il livello massimo di imposizione già previsto per l'anno 2014;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli

immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/07/2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2014;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/07/2014;

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 (G.U. n. 115 del 20/05/2015), con il quale è stato prorogato il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 30/07/2015;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 come modificato dall'art. 8 comma 2 del D.L. 102 del 31.08.2013 convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 4033 del 28/02/2014, contenente indicazioni in merito alla procedura di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti concernenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 147/2013;

Ritenuto confermare per l'anno 2015, le aliquote IMU già in vigore nell'anno 2014 e di cui alla Deliberazione del C.C. n. 37 del 28/07/2014 e precisamente:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA (per mille)</b>
Aliquota di base per tutti gli immobili diversi dalle classificazioni sotto indicate e dai soli fabbricati di categoria catastale D	<b>10,6</b>
Aliquota per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali)	<b>4,5</b>
Aliquota agevolata per immobili di categoria A concessi in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali), , con contratti di affitto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 431/1998	<b>4,6</b>
Aliquota Agevolata per immobili di categoria A concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli – figli/genitori) ed adibiti ad abitazione del soggetto conduttore che vi dimori e vi risieda anagraficamente e le relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7). <u>In caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare</u>	<b>4,6</b>
Aliquota Agevolata per immobili di categoria A posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata. e le relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7).	<b>4,6</b>

Ritenuto di stabilire, invece, a partire dall'anno 2015, per le sole unità immobiliari di categoria catastale D la seguente aliquota IMU:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA (per mille)</b>
Aliquota per unità immobiliari di categoria catastale D	<b>9,10</b>

Ritenuto, altresì, di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze per gli immobili di cui alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, nella misura di euro 200,00, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le eventuali pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che si allegano come parte integrante alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli n° 11, contrari n° 1 (Motta Adriano) dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

### D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono integralmente richiamate;
2. Di confermare per l'anno 2015, le aliquote IMU già in vigore nell'anno 2014 e di cui alla Deliberazione del C.C. n. 37 del 28/07/2014 e precisamente:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA (per mille)
Aliquota di base per tutti gli immobili non ricompresi nelle sotto indicate classificazioni ad esclusione dei soli fabbricati di categoria catastale D	<b>10,6</b>
Aliquota per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali)	<b>4,5</b>
Aliquota agevolata per immobili di categoria A concessi in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali), con contratti di affitto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 431/1998	<b>4,6</b>
Aliquota Agevolata per immobili di categoria A concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli – figli/genitori) ed adibiti ad abitazione del soggetto conduttore che vi dimora e vi risiede anagraficamente e le relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7). <u>In caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare</u>	<b>4,6</b>
Aliquota Agevolata per immobili di categoria A posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata. e le relative pertinenze (nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7).	<b>4,6</b>

3. Stabilire, a partire dall'anno 2015, per le sole unità immobiliari di categoria catastale D la seguente aliquota IMU:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA (per mille)
Aliquota per unità immobiliari di categoria catastale D	<b>9,10</b>

4. Di dare atto che, per quanto dettagliatamente esplicitato in premessa, sono rispettati per ciascuna tipologia di immobile, i limiti massimi previsti dalla norma in materia di aliquote IMU e TASI;
5. Di confermare nella misura di euro 200,00 la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze per gli immobili di cui alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011;

6. Di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di Legge e Regolamentari;
7. Di disporre l'invio della presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e con le modalità stabilite dal Ministero con la circolare prot. n. 4033 del 28/02/2014;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n° 11, contrari n° 1 (Motta Adriano) dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



**COMUNE DI SOVICO**  
Provincia di Monza e Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. *31* del 17.07.2015 avente ad oggetto:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015**

**PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Addi, *09.07.2015*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZIARIO  
(dr.ssa Rita Ruggiero)


PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addi, *09.07.2015*


IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZIARIO  
(dr.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
COLOMBO ALFREDO



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. MARIO BLANDINO



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69.

Addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. MARIO BLANDINO



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

- Il presente atto è divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.
- Il presente atto è divenuto esecutivo in data 17 LUG 2015 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì \_\_\_\_\_ 2015

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. MARIO BLANDINO

